SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegno di legge in sede deliberante

«Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(297-B)**, d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .. *Pag.* 2, 3, 4
ANTONIAZZI *(PCI)* 3
CENGARLE *(DC)* 3
CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 3
JANNELLI *(PSI)* 3

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (297-B), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Garibaldi, Alberti, Miana, Spano Ottavio, Vecchi, Iannone, Di Corato, Torri, Montalbano e Canetti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

All'articolo 1 le parole «che trasformano o commercializzano prodotti agricoli...», sono state sostituite dalle seguenti: «che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli...».

Alla fine dell'articolo, alle parole «nella misura di almeno un terzo dei prodotti complessivamente trasformati o commercializzati», sono state sostituite le altre «in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata». Si è tornati, cioè, alla dizione del disegno di legge originario, da noi modificata.

All'articolo 2 è stata apportata la seguente modifica, che non mi sembra di grande rilievo; al secondo comma, le parole «Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1984», sono state sostituite dalle altre: «Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 3, nei diversi commi, è stato tolto ogni riferimento al settore del commercio; nel primo comma è stato introdotto il riferimento alla manipolazione; nel secondo comma è stata prevista la parificazione delle aliquote contributive, anche per quanto riguarda le imprese e limitatamente agli istituti previsti dal precedente comma; infine, nel terzo comma si è stabilito che la parificazione, limitata al solo settore industriale, avrà luogo a partire non più dal 19 gennaio 1983, ma dal 1° gennaio 1984. Il quinto comma del testo approvato dal Senato è stato diviso in due commi, il secondo dei quali precisa che per la Campania e la Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle Commissioni regionali per l'impiego, così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.

Anche all'articolo 4 è stato tolto il riferimento al settore del commercio.

Inoltre, la Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo articolo che reca adesso il numero 6 e che disciplina gli adempimenti contributivi per i dirigenti delle imprese agricole.

Alcune delle modifiche apportate sono di sostanza e trasformano gli equilibri che avevamo raggiunto in questa sede.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ANTONIAZZI. Il Gruppo comunista è favorevole alle modificazioni introdotte e chiede la immediata approvazione del disegno di legge, pur essendo consapevole che, nel tempo, avrà bisogno di ulteriori aggiustamenti. Nella fase attuale si tratta di chiudere una vicenda aperta fin dal 1976, che si trascina ormai da troppi anni. In sede di riordino del sistema pensionistico complessivo e di fiscalizzazione degli oneri sociali potremo trovare altri tipi di soluzione, oggi è importante che il provvedimento sani il passato e offra un minimo di prospettive per i lavoratori e per le imprese.

JANNELLI. Condivido l'esigenza di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, per tutte le considerazioni svolte dal senatore Antoniazzi. Tuttavia, ho alcune perplessità su due punti. Il primo punto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3 e precisamente il richiamo alla legge n. 140 del 1981 per le regioni Campania e Basilicata, in quanto detta legge sta per scadere. Il secondo punto riguarda il motivo per cui agli articoli 3 e 4 si è voluto togliere qualsiasi riferimento al settore del commercio.

ANTONIAZZI. Faccio osservare che il riferimento al settore del commercio è stato considerato pleonastico, in quanto le aliquote, nell'uno e nell'altro settore, sono uguali.

JANNELLI. Ringrazio il senatore Antoniazzi del chiarimento. Mantengo la mia perplessità in merito al richiamo alla legge n. 140 del 1981, pur condividendo pienamente l'esigenza di una immediata approvazione del disegno di legge.

CENGARLE. Ritengo di poter valutare positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Per avere un quadro completo delle opinioni, gradirei ascoltare se da parte del Governo vi sono obiezioni in merito.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei limitarmi a svolgere alcuni rilievi marginali. Riguardo all'articolo 3, vi è da osservare che limita l'applicazione delle aliquote contributive alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Questi contributi sono a carico dei datori di lavoro ed anche dei lavoratori. Richiamo l'attenzione su questo punto perchè se ne prenda esatta cognizione, anche perchè è l'opposto della espressione che riguarda le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori aumentate di una percentuale per il 20 per cento, eccetera.

Poi, concordo con la precisazione fatta dal senatore Antoniazzi.

Forse, nel messaggio di trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati al Senato si sono sbagliati alcuni riferimenti. Comunque sono

state apportate le necessarie correzioni e, quindi, esprimo parere favorevole sulle modifiche al testo. Chiedo l'approvazione sollecita di questo disegno di legge per assicurare agli operatori del settore tutte quelle certezze giuridiche che essi da lungo tempo richiedono.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

I commi primo e terzo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.

Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalità di avviamento sono stabilite dalle Commissioni regionali per l'impiego così come previsto dalla legge n. 140 del 1981.

Metto ai voti i commi primo, secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri del settore dell'industria.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

In deroga all'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, gli adempimenti contributivi per il personale con qualifica di dirigente vengono validamente effettuati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

È approvato.

L'articolo 6 del testo approvato dal Senato, corrispondente all'articolo 7 della Camera dei deputati, non è stato modificato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO